

n. 309/2024 PU

Ristrutturazione dei debiti del consumatore Galbiati Silvia



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letto il ricorso depositato in data 8.11.24 (come integrato in data 29.11-1.12.24) con il quale **Galbiati Silvia** ha chiesto di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

letta la relazione particolareggiata ex art. 68, c. 2 CCII in data 19.10.2024 del Gestore della Crisi dott.sa Cristina Poffe;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in San Bonifacio, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

OSSERVA

La Galbiati, sostenendo di rivestire la qualità di consumatrice, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 ss CCII.

La proposta prevede **entro 5 anni dall'omologa**:

a) il pagamento integrale delle spese della procedura e del compenso dell'OCC **in prededuzione** (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) nella misura che sarà stabilita dal Giudice a fine procedura ai sensi dell'art. 71/4 CCII. Il tutto per un importo stimato (sulla base dell'accordo tra OCC e ricorrente e di quanto indicato dal gestore della crisi nella propria relazione) in complessivi **euro 4.100,00**. Tale importo sarà accantonato sul conto corrente della procedura (in attesa della liquidazione finale del GD), alle seguenti scadenze: a) quanto ad euro 3.500,00 entro il settimo mese successivo all'omologa; b) quanto ad euro 600,00 entro il 31.12.2026;

b) il pagamento nella **misura del 14,17%** dei crediti chirografari di pertinenza di Credit Factor spa per residuo di un mutuo contratto in data 30.6.05 con BNL spa (credito residuo di euro 192.510,85

alla data del 30.8.24), nonché di BNL Finance spa per residuo di un finanziamento contratto nel 2021 (per un residuo credito di euro 13.000,00 alla data del 30.8.24).

Il tutto alle seguenti scadenze:

- **quanto a Credit Factor spa (pagamento totale euro 27.278,72):** euro 2.600,72 entro il settimo mese successivo all'omologa, euro 2.750,00 entro il 31.12.25, euro 5.032,00 entro il 31.12.26, euro 5.632,00 entro il 31.12.27, euro 5.632,00 entro il 31.12.28 ed euro 5.632,00 entro il 31.12.29;

- **quanto a BNL Finance spa (pagamento totale euro 1.842,10):** euro 120,10 entro il settimo mese successivo all'omologa, euro 250,00 entro il 31.12.25, euro 368,00 entro il 31.12.26, euro 368,00 entro il 31.12.27, euro 368,00 entro il 31.12.28 ed euro 368,00 entro il 31.12.29.

L'esborso totale previsto a favore dei chirografari è quindi pari ad **euro 29.120,82**;

Secondo il piano, la provvista di **euro 33.220,82** necessaria per eseguire i pagamenti come da proposta (e che sarà messa a disposizione su specifico conto corrente che verrà aperto a nome della procedura subito dopo l'omologa) verrebbe tratta:

- 1) per **euro 3.220,82** impiegando una quota pari al 30% del Fondo Pensione della ricorrente accantonato presso Poste Italiane, importo che su richiesta della ricorrente sarà erogato entro 6 mesi dall'omologa;
- 2) per euro 500,00 mensili mediante trattenuta sullo stipendio della Galbiati per n. 60 rate a partire dal mese successivo all'omologa (e, quindi, con acquisizione nel quinquennio del complessivo importo **di euro 30.000,00**).

La ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa dipendente, dal 2003 è assunta a tempo indeterminato presso Poste spa ed i debiti contratti sono relativi all'acquisto di un immobile (successivamente pignorato e venduto coattivamente all'asta) unitamente al primo marito e ad un finanziamento personale, sicché non vi è dubbio che la Galbiati sia qualificabile quale consumatrice ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII.

Come attestato e verificato dal gestore della crisi la ricorrente è gravata dal debito relativo al mutuo fondiario contratto nel 2005 con il primo marito, per il quale ha già patito la esecuzione forzata e la perdita di proprietà (nel 2013) dell'immobile sul quale era stata iscritta l'ipoteca. Il debito residuo di attuali euro 196.166,45 è tutto scaduto ed esigibile ed in relazione ad esso la attuale creditrice Credit Factor spa, all'esito di procedura esecutiva presso terzi terminata nel 2023, si è vista assegnata 1/5 dello stipendio della ricorrente.

La Galbiati è percettrice di uno stipendio (per 14 mensilità) che nell'anno 2024 è stato pari a circa euro 1.600,00 mensili netti (cfr buste paga sub. doc. 65) ed è unicamente proprietaria di due autoveicoli il cui valore massimo (secondo le stime di cui al doc. 32a) è pari ad euro 12.475,00 (e di cui non è stata prevista la liquidazione, in quanto necessari per gli spostamenti familiari).

Il nucleo familiare è composto dalla ricorrente, dal marito, da una figlia minorenni a carico e da una figlia maggiorenne che svolge attività lavorativa. Secondo la verifica effettuata dal gestore della crisi, tenendo conto anche delle entrate reddituali del marito e della figlia maggiorenne (e dell'obbligo anche su di essi gravante di contribuire alle spese familiari), la Galbiati è tenuta a contribuire al mantenimento familiare per un importo mensile di euro 864,21.

Pertanto, tenuto conto del fatto che lo stipendio mensile al netto della cessione del quinto a favore di Credit Factor spa e della assegnazione di quinto a favore di Bnl Finance spa, è pari a circa euro 1.000,00 mensili (cfr, ancora, buste paga anno 2024 sub. doc. 65) è del tutto evidente che la Galbiati è impossibilitata a far fronte all'ingente debito (scaduto ed esigibile) nei confronti di Credit Factor spa e versa, quindi, in condizione di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c) CCII, *sub. specie* di vera e propria insolvenza.

Inoltre, come verificato dal gestore, la ricorrente non ha mai beneficiato dell'esdebitazione.

Deve inoltre escludersi che la condizione di sovraindebitamento sia stata determinata dalla Galbiati con colpa grave, malafede o frode, sicché deve ritenersi sussistente anche l'ulteriore requisito della c.d. meritevolezza, ai sensi dell'art. 69, c. 1 seconda parte CCIII.

Ed invero, la condizione di sovraindebitamento è essenzialmente determinata dal residuo debito relativo al mutuo che la ricorrente aveva contratto, unitamente al primo marito, nel 2005 per l'acquisto della abitazione familiare.

Come emerge dalle verifiche operate dal gestore della crisi, nel 2005 sia la Galbiati, sia il primo marito avevano acquisito un lavoro stabile (la prima essendo stata assunta da Poste spa nel 2003, il secondo avendo iniziato a lavorare con contratto a tempo indeterminato presso una impresa edile di Vicenza) e, quindi, erano perfettamente in grado di far fronte alla rata mensile del mutuo, pari ad euro 784,00.

L'obbligazione, quindi, era stata contratta nella fondata convinzione di potervi fare fronte, sicché nessun rimprovero può essere mosso alla Galbiati se si ha riguardo al momento genetico del debito.

Come parimenti emerge dalle verifiche operate dal gestore, la successiva (ed attuale) impossibilità per la Galbiati di far fronte al debito è conseguenza di fatti sopravvenuti *ex ante* imprevedibili e non imputabili a colpa della ricorrente: a) la separazione dal marito nel 2009 che ha comportato un

aumento dei costi per il mantenimento familiare (posto che l'ex marito ha contribuito al mantenimento delle due figlie minori solo con il pagamento dell'assegno ordinario di euro 300,00 mensili); b) il mancato pagamento della rata del mutuo anche da parte del marito coobbligato (sicché la Galbiati, di fatto, era stata costretta a sostenere l'intero importo della rata); c) il rifiuto della banca di concedere una riduzione della rata in modo da renderla economicamente sostenibile per la ricorrente; d) la vendita all'asta dell'immobile ad un prezzo estremamente basso (euro 34.241,62 al netto delle spese) e di gran lunga inferiore al debito residuo verso la banca (che ha comportato anche la necessità di sostenere la spesa aggiuntiva per il canone di locazione di altra abitazione); e) l'oggettiva impossibilità per la Galbiati in momento successivo di far fronte al debito residuo verso la banca (che, nel corso degli anni, ha continuato ad aumentare per effetto dell'applicazione degli interessi, giungendo all'attuale importo di euro 196.166,45).

Per tali ragioni deve escludersi che il sovraindebitamento sia imputabile a condotta dolosa o colposa (e, men che meno, grave) della Galbiati, sicché (sulla scorta di quanto sino ad ora emerso) deve ritenersi sussistente anche il requisito della c.d. meritevolezza.

Risulta poi depositata tutta la documentazione di cui all'art. 67, c. 2 CCII.

Risultano quindi sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità del piano e della proposta, sicché la procedura va dichiarata aperta ai sensi dell'art. 70 CCII.

Nulla osta all'accoglimento della richiesta della ricorrente di disporre il divieto totale e generalizzato di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice.

Quanto all'ulteriore istanza di applicazione di misure protettive, non può essere accolta la richiesta di interdire sin da subito le ulteriori trattenute del quinto dello stipendio a favore di Credit Factor spa e di BNL Finance spa, posto che il piano elaborato dalla ricorrente prevede il pagamento dei creditori (anche) con quote di reddito da sottrarre dallo stipendio mensile solo a partire dal momento dell'omologa, senza utilizzo di quote di stipendio da accantonare a tal fine in momento anteriore. Per attuare la proposta, quindi, è sufficiente che le trattenute e gli addebiti cessino per effetto dell'omologa e, quindi, la misura protettiva sopra richiesta (che consentirebbe alla ricorrente di acquisire sin da subito quote di reddito attualmente destinate a far fronte ai suddetti finanziamenti) non risulta essere funzionale rispetto al piano in concreto elaborato dalla ricorrente ed alla conservazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Nulla osta a che sia imposto al debitore di non compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati dal Giudice.

La sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali consegue invece automaticamente ed *ex lege* alla proposizione del ricorso (cfr art. 68, c. 5 CCII).

PQM

Visto l'art. 70. c. 1 CCII

Ammette

Galbiati Silvia, nata a Milano il 12.11.1974 (cod.fisc. GLBSLV74S52F205F) alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Dispone

che, a cura del Gestore della crisi dott.ssa Cristina Poffe, il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Verona e comunicati a tutti i creditori, **entro il 7.1.2025**. Nella comunicazione il gestore indicherà anche il proprio indirizzo PEC.

Avvisa

i creditori:

- che, **una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente**, dovranno tempestivamente comunicare al Gestore della Crisi dott.ssa Cristina Poffe un indirizzo PEC ai sensi dell'art. 10, c. 1 e 2 CCII, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 10, c. 3 CCII;
- che **nei venti giorni successivi alla ricezione della medesima comunicazione** possono presentare osservazioni al piano e alla proposta, inviandole all'indirizzo PEC loro comunicato dal gestore della crisi

Dispone

che il gestore della crisi, **entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni dei creditori** (e sentito il debitore nel caso in cui siano proposte osservazioni), relazioni al Giudice ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, documentando anche le pubblicazioni e comunicazioni sopra disposte. Si riserva all'esito ogni provvedimento in ordine all'omologa del piano e della proposta.

Dispone

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Galbiati Silvia, anche con sospensione di quelle eventualmente già pendenti.

Ordina

a Galbiati Silvia di non compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati dal Giudice.

Si comunichi alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 5.12.2024

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca